



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CIVICA SCUOLA MUSICALE “R. ZANDONAI” DI ROVERETO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28.02.1990, n. 86

Modificato con deliberazioni:
del Consiglio comunale 20.03.1990, n. 208
del Consiglio comunale 17.12.1999, n. 83
del Consiglio comunale 11.04.2001, n. 26

INDICE

Comune di Rovereto.....	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1.....	4
Art. 2.....	4
TITOLO II - ORDINAMENTO DIDATTICO.....	5
Art. 3.....	5
Art. 4.....	5
TITOLO III - ESAMI.....	6
Art. 5.....	6
Art. 6.....	6
Art. 7.....	6
Art. 8.....	6
Art. 9.....	6
Art. 10.....	6
TITOLO IV - COMMISSIONI ESAMINATRICI.....	7
Art. 11.....	7
Art. 12.....	7
TITOLO V - ALUNNI.....	8
Art. 13.....	8
Art. 14.....	8
Art. 15.....	8
Art. 16.....	8
Art. 17.....	8
Art. 18.....	8
Art. 19.....	9
Art. 20.....	9
Art. 21.....	9
Art. 22.....	9
Art. 23.....	9
Art. 24.....	9
TITOLO VI - INSEGNANTI.....	10
Art. 25.....	10
Art. 26.....	10
Art. 27.....	10
Art. 28.....	10
Art. 29.....	10
Art. 30.....	11
Art. 31.....	11
TITOLO VII - ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI E DEL DIRETTORE.....	12
Art. 32.....	12
Art. 33.....	12
Art. 34.....	12
TITOLO VIII - ORGANI DIRETTIVI E DI GESTIONE DELLA SCUOLA.....	13
Art. 35.....	13
Art. 36.....	13
Art. 37.....	13
Art. 38.....	14
Art. 39.....	14
Art. 40.....	14
Art. 41.....	14

TITOLO IX - LOCALI SCOLASTICI E MATERIALE DIDATTICO.....	15
<u>Art. 42.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 43.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 44.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 45.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 46.....</u>	<u>15</u>
TABELLA A.....	16
TABELLA B.....	17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La Civica Scuola Musicale "R. Zandonai" di Rovereto fondata nel 1889 e comunale dal 1908, è Istituto culturale comunale ed ha lo scopo di provvedere all'insegnamento ed alla formazione musicale.

Dipende dal Comune di Rovereto, il quale provvede a tutte le spese necessarie per il suo funzionamento, ed è sottoposta al controllo della Giunta e del Consiglio Comunale.

Art. 2

La Civica Scuola Musicale "R. Zandonai" persegue le seguenti finalità:

1. studiare e approfondire le più moderne metodologie didattiche, alla luce dei più recenti ordinamenti pedagogici, nella consapevolezza che l'educazione musicale sia un aspetto di fondamentale importanza nel quadro di educazione generale della persona;
2. fornire un'educazione formativa di base mediante specifici corsi propedeutici di approccio primario alla musica;
3. preparare gli allievi a sostenere gli esami presso i Conservatori di Stato;
4. ricercare all'interno dei singoli corsi una programmazione didattica autonoma nello svolgimento del piano di studi;
5. fornire agli allievi occasioni di studio e di socializzazione nei momenti di espressione musicale collettiva.

La Scuola deve inoltre costituire un centro di cultura e promozione musicale per il territorio, adottando di volta in volta le forme e gli strumenti più adeguati (concerti per le scuole, scambi culturali, corsi straordinari, concorsi, convegni).

TITOLO II - ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 3

L'insegnamento nella Civica Scuola Musicale "R. Zandonai" di Rovereto è impartito, di norma, nelle seguenti Scuole:¹

1. Scuola di Composizione (Corso inferiore)
2. Scuola di Pianoforte
3. Scuola di Violino
4. Scuola di Violoncello
5. Scuola di Clarinetto
6. Scuola di Tromba e Trombone.

Oltre che nelle singole Scuole l'insegnamento è impartito nei seguenti corsi complementari:

1. Teoria, solfeggio e dettato musicale;
2. Pianoforte
3. Lettura della partitura e pianoforte (per allievi di composizione)
4. Cultura musicale generale (armonia complementare)
5. Musica da camera
6. Quartetto
7. Musica d'insieme per strumenti a fiato
8. Storia ed estetica musicale
9. Esercitazioni corali

Si istituisce inoltre:

1. corso di Propedeutica musicale per infanzia;
2. corso di propedeutica strumentale relativo allo studio del pianoforte, violino e violoncello;
3. corso di cultura musicale generale destinato agli allievi che non intendono seguire i corsi professionali, riservato a quanti vogliono iniziare gli studi oltre i termini stabiliti dalla Tab. "B", e agli allievi che non superano l'esame di passaggio al 4° corso (con approvazione dell'insegnante).

Art. 4

Sono ammessi a frequentare i corsi complementari solo gli alunni iscritti a una delle scuole principali.

La tabella allegata "A" determina quali corsi complementari debbano seguire gli alunni iscritti a ciascun corso principale.

La tabella allegata "B" determina il numero di periodi per ciascuna scuola (periodo inferiore e superiore oppure inferiore, medio e superiore), la durata dei periodi stessi e i limiti di età per l'ammissione alle varie Scuole.

¹ Testo come modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale 11.04.2001, n. 26.

TITOLO III - ESAMI

Art. 5

Gli esami presso la Civica Scuola Musicale "R. Zandonai" possono essere:

- di ammissione o attitudinale
- di verifica
- di promozione al 4° corso
- di passaggio anticipato
- prova di idoneità all'esame presso il Conservatorio di Stato.

Art. 6

Possono essere ammessi alla frequenza tutti coloro che, mostrando di possedere qualità necessarie, si trovino nei limiti di età fissati (tabella allegata "B").

È facoltà del Direttore, d'accordo con la Commissione Esaminatrice, di derogare alle disposizioni relative all'età, in caso di allievi dotati di particolari attitudini musicali.

L'ammissione alla Scuola Musicale può essere chiesta per qualsiasi anno di corso di una determinata scuola. La Commissione Esaminatrice, nel caso in cui il Candidato non dimostri di essere idoneo per l'anno di corso richiesto, può ammettere il candidato ad altro anno.

L'ammissione alla scuola è subordinata al numero di posti disponibili e quindi, in relazione alla valutazione di merito in concorrenza con altri candidati. In relazione ai posti disponibili, l'ammissione dei candidati sarà concessa dando la precedenza agli alunni residenti a Rovereto.

Gli esami di ammissione si tengono ordinariamente nella sessione estiva e straordinariamente, qualora si verifichi l'esigenza, in quella autunnale.

Art. 7

L'esame di verifica, sarà sostenuto a fine anno scolastico dall'allievo che abbia riportato l'insufficienza in pagella, oppure a metà anno (mese di gennaio), qualora si verifichi l'esigenza.

L'esito negativo sancisce la esclusione dell'allievo.

Art. 8

L'esame di promozione al 4° corso è obbligatorio a tutti gli allievi. Sarà dato un giudizio di idoneità al proseguimento degli studi professionali.

Art. 9

L'allievo può chiedere l'esame di passaggio anticipato, d'accordo con l'insegnante.

Art. 10

L'allievo potrà sostenere presso il Conservatorio di Stato gli esami di compimento, di licenza e di diploma solamente dopo un esame interno ed essere stato ritenuto idoneo. L'allievo che non osserverà tale disposizione presentandosi in forma privata a sostenere gli esami presso un Conservatorio di Stato, non potrà più proseguire gli studi presso la Civica Scuola Musicale "R. Zandonai" di Rovereto.

TITOLO IV - COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 11

Le Commissioni Esaminatrici sono nominate dalla Direzione e formate da almeno tre membri scelti fra i Docenti dell'Istituto.

Art. 12

È facoltà del Direttore, dopo aver consultato il Collegio dei Docenti, chiamare a far parte della Commissione un docente estraneo all'Istituto.

TITOLO V - ALUNNI

Art. 13

All'esame attitudinale si è ammessi, presentando, entro i termini stabiliti ed espressi da appositi manifesti e comunicazioni pubbliche:

- il modulo domanda distribuito dalla Scuola;
- copia dell'ultima pagella scolastica o un certificato degli studi compiuti;
- eventuale certificato degli studi musicali compiuti e programma d'esame adeguato al corso per il quale si chiede l'ammissione (il programma si ritira in segreteria).

Art. 14

Per essere ammesso all'esame di promozione al 4° anno, e prova d'idoneità agli esami presso i Conservatori di Stato, l'alunno deve presentare domanda entro e non oltre il 30 aprile.

I moduli dovranno essere richiesti in segreteria. L'esame di verifica, richiesto dall'insegnante, dovrà essere comunicato presso la segreteria.

Art. 15

Le tasse scolastiche, quantificate dalla Giunta Comunale, saranno comunicate all'atto di iscrizione. Nel caso l'alunno si ritiri dalla Scuola entro il 31 ottobre non sarà tenuto al pagamento delle tasse scolastiche, mentre per il ritiro avvenuto entro il 31 dicembre non pagherà la seconda rata delle tasse suddette.

In caso di contemporanea frequenza di più figli durante il medesimo anno scolastico, i genitori possono chiedere che la retta relativa alla tassa di frequenza venga ridotta della metà per gli altri figli, con esclusione del primo.

Gli alunni appartenenti a famiglie di modeste condizioni economiche, e frequentanti con profitto potranno essere esonerati dal pagamento di tutta o parte della tassa di frequenza, analogamente ad altri servizi similari.

In ogni caso le domande di cui ai commi precedenti saranno presentate dai genitori all'inizio dell'anno scolastico alla direzione della scuola, la quale esprimerà il proprio parere, anche in relazione al profitto dell'alunno, e lo trasmetterà, unitamente alle richieste corredate dalla situazione reddituale della famiglia, alla Giunta Municipale, che potrà adottare il relativo provvedimento.

La Giunta stessa provvederà annualmente alla fissazione dei criteri per la concessione dell'agevolazione suddetta, prima della determinazione delle rette di frequenza da parte del Consiglio Comunale.²

Art. 16

Compatibilmente con i posti disponibili (fissati annualmente dal Collegio dei Docenti) verranno ammessi i candidati ritenuti idonei, secondo l'ordine della graduatoria stilata in base all'esito degli esami d'ammissione.

Qualora si rendano liberi altri posti per il ritiro di allievi entro il 31 dicembre, si procederà all'ammissione di altri alunni nel rispetto della graduatoria.

Art. 17

Non è ammesso il passaggio da una classe all'altra, se non per motivi giustificati da esigenze della Scuola e comunque su parere favorevole del Collegio dei Docenti. Nel caso in cui l'alunno non ritenga soddisfacenti le motivazioni addotte dal Collegio dei Docenti, può ricorrere al Consiglio d'Istituto che decide con giudizio inappellabile.

Art. 18

Tutti gli allievi devono rinnovare ogni anno l'iscrizione alla Scuola, consegnando debitamente compilato, il modulo domanda distribuito dalla segreteria.

² Commi da 2 a 5 introdotti con deliberazione del Consiglio comunale 20.03.1990, n. 208.

L'iscrizione a più materie principali è ammessa con il consenso dell'insegnante e dalla Direzione.

Non sarà riammesso chi non in regola con le tasse scolastiche.

Art. 19

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni e le manifestazioni pubbliche e interne, secondo l'orario e il programma stabilito dall'insegnante (saggi interni) e dal Collegio dei Docenti (per tutte le attività pubbliche).

Tutte le assenze devono essere annotate sul libretto personale e firmate dal genitore dell'allievo, o dall'allievo stesso se maggiorenne.

Tranne il caso comprovato di malattia, gli allievi che disertano più di dodici lezioni sul totale di un quadrimestre, anche se giustificati dai genitori, saranno dimessi dalla Scuola.

Art. 20

La partecipazione degli allievi ai concerti, concorsi e altre attività musicali non organizzate dalla Scuola Musicale, deve essere autorizzata e concordata con il proprio insegnante e con il Direttore.

Nel caso l'alunno non osservi tale norma, tale mancanza sarà oggetto di richiamo scritto per la prima volta da parte del Consiglio di Istituto che sarà tenuto a pronunciare sanzione disciplinare nel caso dovesse ripetersi l'inosservanza del 1° comma del presente art. 20.

Art. 21

I rapporti genitori-insegnanti avvengono in via ordinaria tramite il libretto personale, in occasione dei saggi di classe o secondo l'orario stabilito da ciascun insegnante. In via eccezionale i genitori possono chiedere un colloquio durante l'ora di lezione del proprio figlio. Ogni insegnante e il Direttore nella sua qualità di insegnante, provvederà a fissare un'ora mensile per udienza il cui orario sarà esposto in segreteria della Scuola.

Art. 22

Dal IV° corso, è ammessa la ripetizione di un solo anno scolastico per ogni periodo. A tale disposizione che si riferisce alle scuole principali, può essere fatta eccezione solo per decisione del Collegio dei Docenti.

La ripetizione di un anno di corso complementare non comporta la ripetizione dell'anno di corso principale, purché il corso complementare sia compiuto durante il periodo per il quale il corso stesso è previsto.

Art. 23

Ogni alunno deve frequentare obbligatoriamente due lezioni settimanali (non in giorni consecutivi) per ciascuna materia, principale e complementare, con eccezione per la musica da camera, quartetto, musica d'insieme per fiati ed esercitazioni corali.

Per le suddette materie le lezioni possono essere limitate ad un incontro per settimana a discrezione dell'insegnante interessato, d'accordo con la Direzione.

Art. 24

La durata delle lezioni di materia principale sarà di 30 minuti ciascuna, fino al 3° corso e di 60 minuti dal 4° corso a seguire.

La durata delle lezioni individuali di materia complementare è di 30 minuti.

La durata delle lezioni collettive sarà in rapporto al numero degli allievi (vedere articolo 27).

TITOLO VI - INSEGNANTI

Art. 25

Gli insegnanti titolari e incaricati hanno l'obbligo di impartire i rispettivi insegnamenti secondo i programmi ed orari stabiliti all'inizio dell'anno scolastico, informare il Direttore ed il Collegio dei Docenti sulla condotta disciplinare ed il profitto degli allievi, provvedere al carico dei registri scolastici e presentarli ad ogni richiesta del Direttore, partecipare alla Commissione d'esame a cui sono chiamati a far parte, impartire altri insegnamenti compatibili con il proprio titolo di studio sino al raggiungimento delle ore settimanali previste, qualora non venga raggiunto il limite per insufficienza del numero degli allievi iscritti. È fatto divieto agli insegnanti di impartire lezioni private agli allievi.

Art. 26

L'orario di cattedra degli insegnanti è di 18 (diciotto) ore settimanali suddivise in 4 (quattro) giorni. L'Amministrazione Comunale, per giustificati motivi di ordine personale, didattico o di organizzazione interna della Scuola, può concedere dietro motivata richiesta, l'articolazione dell'orario in non meno di 3 giorni settimanali. Oltre il predetto orario il Direttore e gli insegnanti sono tenuti a rimanere a disposizione della Scuola per 2 ore mensili per le esigenze connesse al funzionamento della stessa.

Art. 27

Il numero degli allievi per ogni classe, da un massimo di 18 (diciotto) iscritti diminuisce in virtù di quanto espresso nell'articolo 24.

Per i corsi collettivi (teoria, solfeggio e dettato musicale, storia ed estetica musicale, cultura musicale generale e armonia complementare) gli allievi non potranno superare il numero massimo complessivo di 45 (quarantacinque).

Per i corsi complementari a lezioni individuali il limite massimo è di 18 (diciotto).

Art. 28

Gli insegnanti possono chiedere permessi artistici retribuiti durante l'anno scolastico, entro il limite di 15 gg. per ciascun anno scolastico, per comprovata attività artistica o per frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento di particolare rilievo, con domanda indirizzata al Direttore della Scuola.

I suddetti congedi possono essere suddivisi in non più di 5 periodi nel corso dell'anno scolastico.

I congedi non potranno altresì essere concessi durante il 1° mese di lezione, dopo il 15 maggio e nei periodi di valutazione degli allievi.

Gli insegnanti supplenti possono chiedere permessi speciali, se incaricati di supplenza di almeno 90 giorni, quantificabili in 1,5 giorni per ogni mese di servizio fino a raggiungere un massimo di 15 giorni per ciascun anno scolastico.

I suddetti congedi possono essere suddivisi in due periodi se relativi a supplenze fino a 6 mesi, in 5 periodi se relativi a supplenze che superano i 6 mesi.

La richiesta di congedo artistico dovrà essere presentata almeno 7 giorni prima dalla data del congedo stesso.

Le lezioni non tenute a causa dell'utilizzo dei congedi artistici usufruiti ai sensi del presente articolo dovranno essere recuperate d'intesa con gli alunni e dandone comunicazione al Direttore, fino alla concorrenza di n. 8 gg. di lezione. Per i rimanenti 7 gg. gli insegnanti hanno diritto alla completa retribuzione senza obbligo di recupero delle ore di lezione.

Art. 29

In caso di assenza per motivi di salute, l'insegnante è tenuto a dare comunicazione alla Segreteria della Scuola ed all'Ufficio Personale entro le prime ore di assenza, e di inviare certificato medico se l'assenza dura oltre due giorni.

Art. 30

Le sostituzioni saranno effettuate attingendo dalle graduatorie predisposte dalla Scuola secondo l'art. 33, successivamente approvate dalla Giunta Municipale prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Art. 31

La durata dell'anno scolastico e di tutte le vacanze sono regolati secondo il calendario in vigore presso le Scuole Medie Statali.

La fruizione del congedo ordinario avviene in coincidenza della chiusura estiva stabilita ai sensi del comma precedente. Nel periodo precedente a tale chiusura gli insegnanti devono considerarsi a disposizione per lo svolgimento di esami e comunque per altre eventuali esigenze della Scuola.

TITOLO VII - ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI E DEL DIRETTORE

Art. 32 (abrogato)³

Art. 33

Gli insegnanti incaricati vengono nominati in base alle graduatorie compilate dalla apposita Commissione nominata dal Direttore, e composta da tre docenti, dell'Istituto (è facoltà del Direttore nominare un membro esterno all'Istituto).⁴

Gli insegnanti aspiranti all'incarico a tempo determinato devono presentare la domanda entro il 31 agosto di ogni anno.

Nella domanda deve essere dichiarato: nome, cognome, residenza, e numero telefonico, materia per cui si presenta domanda e titolo di studio.

I documenti da allegare sono:

1. Curriculum artistico e professionale
2. Titolo di studio
3. Documentazione artistica
4. Documentazione didattica
5. Scheda personale

Le graduatorie saranno compilate ed esposte entro l'inizio dell'anno scolastico.

Le domande presentate dopo il 31 agosto di ogni anno costituiranno graduatoria provvisoria suppletiva, dalla quale saranno attinti gli incarichi temporanei quando la graduatoria principale sarà esaurita.

Per quanto concerne tutto ciò che non è specificato; si faccia riferimento alla regolamentazione in vigore per le graduatorie di supplenza annuale presso i Conservatori di Stato ed a quanto previsto dal R.O. del personale per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 34

I requisiti per accedere al posto di Direttore sono previsti dalla tabella B allegata al R.O. del personale.

³ Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 17.12.1999, n. 83.

⁴ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 17.12.1999, n. 83.

TITOLO VIII - ORGANI DIRETTIVI E DI GESTIONE DELLA SCUOLA

Art. 35

Il Consiglio d'Istituto è composto da:

- Sindaco o Assessore delegato
- Direttore della Civica Scuola Musicale "R. Zandonai"
- n. 5 Docenti della Scuola nominati dal Collegio dei Docenti
- n. 1 rappresentante del personale non docente
- n. 3 rappresentanti dei genitori (eletti dai genitori)
- n. 3 rappresentanti degli allievi maggiorenni (eletti dagli allievi maggiorenni).

Il Consiglio rimane in carica 3 anni, si riunisce almeno 2 volte all'anno, o su richiesta di un terzo dei consiglieri o del Direttore o del Sindaco o Assessore delegato.

Tali cariche vanno assegnate per elezione entro il 15 ottobre alla scadenza triennale del mandato del Consiglio stesso. Su nomina del Direttore funzionerà una Commissione Elettorale composta da 1 insegnante, 1 genitore ed 1 allievo maggiorenne.

Il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Sindaco o Assessore delegato e le decisioni sono prese a maggioranza.

Suoi compiti sono:

- elabora e formula qualsiasi indicazione alla Giunta Comunale, soprattutto relativa alla programmazione e attuazione dell'attività extra didattica della Scuola;
- funge da Consiglio di disciplina su richiesta della Direzione con riferimento a provvedimenti nei confronti degli allievi delle Scuole;
- propone gli scambi e i contatti con le altre Scuole;
- propone l'acquisto di attrezzature, libri e materiali.

Gli insegnanti sono tenuti a partecipare ai Collegi ed ai Consigli di Istituto senza diritto di retribuzione.

Il verbale delle riunioni sarà compilato a cura del Segretario dell'Istituto.

Art. 36

Collegio dei Docenti:

è composto da tutti gli insegnanti di ruolo e incaricati, è presieduto dal Direttore. Le decisioni sono prese a maggioranza.

Suoi compiti sono:

- programma l'azione educativa e ne valuta periodicamente l'andamento per apportare, quando lo ritiene necessario, modifiche e miglioramenti;
- approva l'orario delle lezioni;
- programma iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento;
- tratta l'andamento artistico, disciplinare, didattico dell'Istituto;
- discute le indicazioni suggerite dal Consiglio d'Istituto riguardanti l'attività extra didattica;
- elegge il Vice-Direttore;
- è convocato ordinariamente dal Direttore, oppure da un terzo degli insegnanti con richiesta motivata.

Art. 37

Il Direttore:

- ha la responsabilità didattica, artistico, disciplinare della Scuola;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Consiglio d'Istituto;
- controlla che venga rispettato il regolamento;
- provvede all'eventuale insegnamento secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento di nomina;⁵

⁵ Testo così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale 11.04.2001, n. 26.

- coordina l'azione della Scuola con gli altri programmi della Comunità;
- coordina nel rispetto delle libertà di insegnamento, le attività didattiche, di sperimentazione, di aggiornamento programmate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto;
- d'accordo con i docenti stabilisce i programmi d'insegnamento;
- cura i rapporti tra Scuola e famiglia degli allievi, fissando un orario di ricevimento, oltre all'ora di udienza concessa ai genitori in qualità di insegnante;
- è depositario dell'arredamento scolastico e degli strumenti in dotazione alla scuola;
- controlla che vengano rispettati gli orari di lezione degli allievi e degli insegnanti, e gli orari di servizio del personale non docente;
- concorda con i docenti date e programmi degli esami interni, il programma dei saggi pubblici di fine anno provvede alla loro organizzazione;
- presiede le riunioni del Collegio dei Docenti;
- controlla la regolare tenuta e conservazione dei registri: protocollo di iscrizione degli allievi, inventario generale della Scuola, registro degli esami interni ed esterni, registro delle presenze del personale, simili;
- ha facoltà di convocare il Consiglio d'Istituto.

Art. 38

Il Vice Direttore

Viene eletto dal Collegio dei Docenti annualmente, entro il 15 ottobre. Sostituisce il Direttore quando questi è assente.

Art. 39

Il Segretario

È dipendente comunale, assolve a precise compiti di natura amministrativa. Sarà nominato dall'Amministrazione Comunale.

- partecipa al Consiglio d'Istituto e al Collegio dei Docenti, oltre a qualsiasi riunione ove sia richiesto, svolge le funzioni di Segretario;
- cura secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e le direttive del Direttore, i servizi amministrativi;
- firma con il Direttore tutti i certificati, estratti di registro e copie dei documenti;
- cura che siano tenuti in ordine i registri degli inventari delle attrezzature e del materiale bibliografico; i registri del personale e ogni altro registro che la gestione amministrativa della Scuola richieda, vigila sul personale ausiliario in servizio nella Scuola.

Art. 40

Addetti ai servizi ausiliari⁶

Provvedono all'ordine, alla pulizia ed alla sorveglianza dei locali, ed a quanto altro previsto dai mansionari allegati al R.O. del personale. Sono nominati in base alle disposizioni stabilite dal R.O. dei dipendenti comunali. L'orario di servizio è concordato con il Consiglio d'Istituto.

Art. 41

Biblioteca

L'istituto è provvisto di una biblioteca.

Potranno frequentare la biblioteca gli insegnanti ed allievi della Scuola Musicale secondo l'orario e nel rispetto delle norme depositate in segreteria.

Gli estranei possono accedervi soltanto previa autorizzazione del Direttore. Le opere prestate dovranno essere restituite entro 15 giorni dalla data del prestito. Chi usufruisce del prestito è responsabile di eventuali guasti delle opere avute in consegna.

⁶ Testo così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale 11.04.2001, n. 26.

TITOLO IX - LOCALI SCOLASTICI E MATERIALE DIDATTICO

Art. 42

I locali didattici non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello cui sono destinati. Gli allievi possono accedervi, solo in presenza del proprio insegnante o, al di fuori dell'orario di lezione, con autorizzazione del Direttore.

Art. 43

Per giustificati motivi gli insegnanti possono permettere ai propri allievi di studiare nella propria classe, secondo l'orario specificato sull'apposito modulo da ritirare in segreteria.

Con detto modulo, gli allievi possono chiedere al Direttore di poter studiare nella saletta-insegnanti o nell'aula magna, secondo l'orario stabilito dalla segreteria.

Art. 44

È proibito asportare dalla Scuola strumenti e materiale didattico di proprietà della Scuola senza il permesso del Direttore.

Art. 45

Gli allievi possono accedere alla saletta audizioni, solo con il proprio insegnante, che si assume la responsabilità dell'uso del materiale.

Art. 46

Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento della Civica Scuola Musicale di Rovereto.

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Organico del Personale dipendente del Comune.

TABELLA A

SCUOLE	CORSI OBBLIGATORI PER LE SINGOLE SCUOLE	DURATA DEI CORSI OBBLIGATORI
Composizione corso inferiore	Corso di Teoria, solfeggio e dettato musicale	3 anni nel corso inferiore con inizio dal 1° anno
	Pianoforte complementare	7 anni nel corso inferiore e medio
	Lettura della partitura	9 anni con inizio dal 1° anno
	Storia ed estetica musicale	2 anni nel corso medio e 1 anno nel corso superiore
	Esercitazioni corali	Dal 1° all'ultimo anno del corso. Possono essere esonerati i diplomandi
Pianoforte	Corso di Teoria, solfeggio e dettato musicale	3 anni nel corso inferiore
	Storia ed estetica musicale	2 anni nel corso medio
	Cultura musicale generale	2 anni nel corso medio
	Musica da camera	1 anno prima del diploma
	Esercitazioni corali	Dal primo all'ultimo anno del corso. Possono essere esonerati i diplomandi
Violino Violoncello	Corso di Teoria, solfeggio e dettato musicale	3 anni nel corso inferiore
	Pianoforte complementare	3 anni nel corso inferiore
	Storia ed estetica musicale	2 anni nel corso medio
	Cultura musicale generale	1 anno nel corso medio
	Scuola di quartetto	2 anni nel corso superiore
	Esercitazioni corali	Dal primo all'ultimo anno del corso. Possono essere esonerati i diplomandi
Fiati	Corso di Teoria, solfeggio e dettato musicale	3 anni nel corso inferiore
	Storia ed estetica musicale	2 anni nel corso superiore
	Cultura musicale generale	1 anno nel corso superiore
	Musica d'insieme per fiati	2 anni prima del diploma
	Pianoforte complementare (facoltativo)	durante il corso inferiore
	Esercitazioni corali	Dal primo all'ultimo anno del corso. Possono essere esonerati gli allievi dell'ultimo anno di corso o gli allievi degli altri anni che già frequentano 2 materie complementari.

TABELLA B

Tabella indicativa del numero dei periodi per ciascuna scuola e della loro durata e delle condizioni di età e di culture richieste per l'ammissione

Denominazione della scuola	Durata del corso*	Durata di ciascun periodo di corso			Età per l'ammissione al corso inferiore	
		Inferiore	Medio	Superiore	età minima	età massima
Composizione (corso inferiore)	5 anni	4	3	3	12	/
Musica e Direzione di Coro	7 anni	4	-	3	12	/
Pianoforte	10 anni	5	3	2	8	15
Violino	10 anni	5	3	2	8	13
Violoncello	10 anni	5	3	2	9	15
Clarinetto	7 anni	5	-	2	9	20
Tromba Trombone	6 anni	4	-	2	9	20
Propedeutico	2 anni	2	-	-	6	8

* Per ogni scuola di strumento è previsto inoltre, in aggiunta agli anni di corso indicati, 1 anno di corso preparatorio.